Euroconference NEWS
L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA
Direttori: Sergio Pellegrino e Giovanni Valcarenghi

Edizione di venerdì 10 febbraio 2017

AGEVOLAZIONI

Spazio agli under 40: sgravi contributivi attivi

di **Luigi Scappini**

Uno dei temi centrali dell'**agricoltura** è sicuramente quello del **ricambio generazionale**, sia che esso sia diretta conseguenza di un **passaggio** all'interno della stessa azienda agricola, sia che, al contrario, derivi da **nuove iniziative** imprenditoriali.

Di questo ne è sicuramente conscio il Legislatore che costantemente introduce **norme** tese a **incentivare** il **ricambio** generazionale sia sotto forma di **finanziamenti** agevolati sia di norme **esentative**.

In tal senso depone, ad esempio, la **delega** assegnata al Governo a mezzo dell'**articolo 6, L. 154/2016**, il cd. Collegato agricolo, in materia di **società di affiancamento per le terre agricole**.

Nello specifico, la delega concerne l'individuazione e successiva regolamentazione di **forme** di **affiancamento** tra agricoltori **ultra-sessantacinquenni** o **pensionati** e **giovani**, che **non** sono ancora **proprietari** di terreni agricoli, di età compresa **tra i 18 e i 40 anni**, anche organizzati in forma associata, allo scopo del **graduale passaggio** della gestione dell'attività d'impresa agricola ai giovani.

Il decreto legislativo delegato dovrà individuare tali forme nel rispetto di ben definiti **principi guida** consistenti:

1. **nella durata massima triennale** del processo di affiancamento;

2. nei criteri di **assegnazione prioritaria** delle **agevolazioni** e degli **sgravi** fiscali già previsti a legislazione vigente, a favore dell'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e del giovane imprenditore agricolo;

3. nell'individuazione delle **modalità** di **chiusura** dell'**affiancamento** tra le seguenti:

- trasformazione del rapporto tra l'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e il giovane imprenditor agricolo in forme di subentro;
- trasformazione del rapporto in un contratto di conduzione da parte del giovane imprenditore agricolo;
- individuazione di compensazione a favore del giovane imprenditore agricolo nei casi diversi dai precedenti;

4. nella definizione della **presentazione** da parte del giovane imprenditore agricolo di un

progetto imprenditoriale posto a base del rapporto di **affiancamento**;

5. nello stabilire le **forme** di **compartecipazione** agli **utili** dell'impresa agricola;

6. nel definire il **regime** dei **miglioramenti fondiari**, anche in deroga alla legislazione vigente qualora apportati sulla base del progetto imprenditoriale presentato;

7. nel prevedere forme di **garanzia** per l'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e il giovane imprenditore agricolo, anche attraverso le necessarie **coperture infortunistiche**;

8. nello stabilire il riconoscimento del **diritto** di **prelazione** in caso di vendita dei terreni oggetto del rapporto di affiancamento;

9. nel prevedere forme di **compensazione** a **favore** del **giovane** imprenditore agricolo nei casi di **recesso anticipato** dal rapporto di affiancamento;

10. nel definire le forme di **agevolazione** a favore del giovane imprenditore agricolo per la **gestione** e l'**utilizzo** dei **mezzi agricoli**.

Anche la recente **legge di Bilancio per il 2017** si è occupata del tema, prevedendo, con l'**articolo 1, comma 344, L. 232/2016** un **esonero** contributivo **INPS** nei confronti di imprenditori agricoli ***under* 40 coltivatori diretti** e/o **imprenditori agricoli professionali** che effettuano l'**iscrizione** alla gestione previdenziale tra il 1° gennaio e il 31 dicembre **2017**.

Tuttavia, onde creare un ingiusto discrimine rispetto a coloro che si sono iscritti l'anno scorso, il Legislatore ha esteso tale regime esentativo anche per tutti quei soggetti, sempre *under* 40, che si siano iscritti nel corso del **2016** e che siano responsabili di **aziende** agricole **localizzate** alternativamente:

1. in **territori montani**, considerando tali i terreni situati ad un'altitudine non inferiore ai 700 metri s.l.m. (o che si trovino anche solo in parte alla predetta altitudine) oppure i terreni compresi nell'elenco dei territori montani compilato dalla Commissione censuaria centrale o facenti parte di comprensori di bonifica montana (**articolo 9, D.P.R. 601/1973**);
2. in **aree** agricole **svantaggiate**, ovverosia in territori che in base a determinati parametri sono considerati svantaggiati rispetto ad altre aree agricole (**articolo 15, L. 984/1977**).

Definiti i requisiti soggettivi di accesso, sempre il **comma 344**, stabilisce l'**esonero** per un periodo quinquennale, con **impatto decrescente,** infatti, se per i **primi 3 anni** l'esenzione è **integrale** e nulla sarà dovuto, essa si riduce in misura pari al **66%** il **quarto anno** e alla **metà** nell'**ultimo esercizio** agevolato.

Qualche considerazione deve essere fatta per quanto riguarda la fruibilità dell'agevolazione, a prescindere dalla sussistenza dei requisiti testé evidenziati.

Sul punto, è la stessa legge di Bilancio 2017 a chiarire come l'esonero all'oggetto **non** può **cumularsi** con **altri esoneri** o **riduzioni** di **aliquote** di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

A questo deve aggiungersi il **rispetto** dei cd. aiuti ***de minimis***, disciplinati rispettivamente con i **Regolamenti (UE) 1407/2013** e 1408/2013.

Per quanto attiene il mondo dell'agricoltura, tali regole si trovano, nello specifico, nel Regolamento 1408/2013, con cui viene statuito che rientrano nel limite stabilito dal regime *de minimis,* e quindi non necessitano di notificazione, per ottenerne l'assenso da parte dell'Unione europea, in ragione della loro esiguità, se di importo complessivo non superiore a 15.000 euro nell'arco di 3 esercizi finanziari.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso: